



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 144 DEL 28/09/2023**

**OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA IN VIALE ORIENTE PER ATTIVITA' DI CANTIERE.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Premesso** che sul tratto di viale Oriente compreso fra l'intersezione con il 5° accesso al mare di viale Oriente e la traversa di viale Oriente di accesso alla struttura recettiva "Hotel Mediterraneo", si sviluppa sul lato sud della carreggiata l'area di cantiere relativa al P.U.A. denominato "ambito di progettazione unitaria n. 35";

**Visto** la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 280/2022 del 24/08/2022 per l'area individuata in premessa ed evidenziata dalla planimetria allegata alla richiesta, dal 01/09/2022 al 31/12/2023;

**Visto** la richiesta di emissione di ordinanza per la modifica della viabilità presentata per la ditta CEV S.P.A. con sede a Treviso (TV) in via Castellana, 39/D dal l.r. Vendramin Valerio, pervenuta con protocollo n. 69741 del 15/09/2023;

**Richiamata** l'ordinanza dirigenziale del Comune di Jesolo n. 102 del 20/09/2022;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visti** gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285;

## **O R D I N A**

Che dalle 7:00 del 09/10/2023 fino alle 18:00 del 31/12/2023

- il **marciapiede pedonale** esistente sul lato sud di viale Oriente nel tratto compreso fra il 5° accesso al mare di viale Oriente e la traversa di viale Oriente di accesso alla struttura recettiva all'insegna "Hotel Mediterraneo", possa essere interrotto per consentire l'occupazione di cantiere sopra individuata;
- che per garantire la continuità della circolazione pedonale, a monte ed a valle dell'area di occupazione individuata al punto precedente, a cura della ditta esecutrice vengano ricavati sulla carreggiata di viale Oriente **due attraversamenti pedonali** con le caratteristiche della segnaletica orizzontale di cantiere e che in corrispondenza dei quali, venga apposta la relativa segnaletica verticale bifacciale allo scopo di deviare la circolazione pedonale sul lato opposto della carreggiata;
- che sul lato nord di viale Oriente nel tratto compreso fra i due attraversamenti pedonali di cantiere individuati al punto precedente, venga istituito un **divieto di sosta** permanente per tutti i veicoli con rimozione a spese degli inadempienti;
- che la **banchina stradale** sul lato nord del tratto di viale Oriente sopra individuato e le barriere architettoniche eventualmente presenti vengano opportunamente adeguate e mantenute in condizioni di efficienza e di sicura transitabilità con interventi a cura della ditta esecutrice, dovendo ospitare la deviazione pedonale con particolare riguardo alla utenza debole.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013, in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

In particolare, che:

1) l'area di cantiere (superiore a 07 gg.) sia delimitata e che siano apposti cartelli del tipo "segnali temporanei - tabella lavori" figura 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, apposti in prossimità della testata del cantiere recanti le seguenti indicazioni:

- a) ente proprietario o concessionario della strada;
  - b) estremi dell'ordinanza;
  - c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
  - d) inizio e termine previsto dei lavori;
  - e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.
- 2) l'area del cantiere delimitata sia segnalata così come disposto dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92;
- 3) la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92.

È fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori di installare apposita segnaletica di preavviso dell'eventuale tratto di chiusura della sede stradale interessata (strada chiusa) e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni con l'apposizione della prescritta segnaletica.

Inoltre la disciplina della circolazione veicolare e pedonale, che potrà anche essere sospesa, deviata o regolamentata a mezzo di movieri, per il tempo strettamente necessario al fine di garantire in sicurezza le attività lavorative, durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.